**

**DL 24 giugno 2014, n. 91**

**Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(GU n. 144 del 24 giugno 2014),

coordinato con la L 11 agosto 2014, n. 116

(in GU n. 192 del 20 agosto 2014)

-----------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ESTRATTO)

Vigente al: 20-8-2014

Titolo I   
  
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA   
  
Capo I   
  
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

**Art. 1**

*Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole,*

*istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole*

*e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore*

*agroalimentare*

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività

ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di

comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il

regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli

ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli

organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano

nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e

duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I

controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel

registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei

confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali,

da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di

attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al

controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle

annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono

essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle

stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate

da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel

caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento

dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e

documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del

controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei

procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio

all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di

natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno,

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle

imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui

al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e

dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati

concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e

dai competenti organi di vigilanza e di controllo , nonché da

organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di

controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese

agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e

rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva

riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,

alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite

con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui

al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo

accordo.

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per

le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione

amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso

in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,

diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il

termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida

e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito

amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e

omissioni formali che comportano una mera operazione di

regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o

pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle

prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro

il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la

contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre

1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo

16 della citata legge n. 689 del 1981.

3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.

225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile

2010, n. 75, sono abrogati.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le

quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa

pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la

somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della

citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il

pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o

dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si

applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, purchè l'interessato

effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17

della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la

violazione.

**Art. 1 bis**

*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni*

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti

relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli

che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non

superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi

dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º

agosto 2011, n. 151.

2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento

(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso

di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di

comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista

per l'esercizio dell'impresa.

3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi

del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto

2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati

da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola

derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il

programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in

natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della

quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è abrogato.

5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38,

paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della

Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli

sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema

informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle

disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità

ulteriormente semplificate di compilazione dei registri

dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli,

per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di

vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito

del SIAN.

7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto

comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e

realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23

dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: «presso ogni stabilimento, un

registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate

giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento,

un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»;

b) il settimo comma è abrogato.

8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo

28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e

realizzato nell'ambito del SIAN.

9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono

sostituiti dai seguenti:

«Art. 2. - 1. Le informazioni relative all'introduzione sul

territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi

informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a

disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della

qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli

utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati

devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro

di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato

nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)».

10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si

provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in

vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi

le disposizioni previgenti.

11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è

abrogato.

12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da

particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati,

site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone

svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende

agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti

a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della

costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19

novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si

interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui

al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli

imprenditori agricoli.

14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche

comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole,

maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio

dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine

agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo

29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le

procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini

dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche

inerenti alla proprietà delle predette macchine. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità

tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del

Ministero stesso e le relative modalità di gestione.

15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano» è

sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»;

b) all'articolo 54, comma 11, la parola: «apponga» è sostituita

dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con».

16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986,

n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel

senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli

agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di

trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

**Capo II**   
  
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA  
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA  
AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI  
DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

**Art. 8 bis**

*Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso*

All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Detto

contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è

assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e

distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo

contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel

mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in

tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con

l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e

distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello

stesso».

**Art. 9**

*Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici*

*scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa*

*stradale*

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta

milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso

agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa

vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti

all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di

edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),

al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza

energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido,

e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della

Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto

fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti

tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del

presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione

delle domande.

2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono

concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica

la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre

2009.

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per

l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli

asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite

delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a

tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di

investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai

sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e

successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui

attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione

dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti

di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza

pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi

immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e

devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori

di intervento;

5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e

4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di

certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un

miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di

almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale

miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un

professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto

nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo

dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea

certificazione attestante la riduzione del consumo energetico

determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente

articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli

interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad

analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del

finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento

non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio.

L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e

certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per

interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di

euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione

energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, anche al fine del raggiungimento entro il 2020

degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto

clima-energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono

individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e

di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente

articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e

dei progetti di investimento che si intendono realizzare ai sensi

del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli

equilibri di finanza pubblica.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia

scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è

assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di

missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 10**

*Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e*

*l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la*

*mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e*

*per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione*

*Campania destinati all'agricoltura*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i

Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di

competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati

negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni

ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I

commissari straordinari attualmente in carica completano le

operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro

quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso per lo

svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.

In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione

il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al

quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino

all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione

della causa di impedimento.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i

casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di

Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni

commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti

legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione

non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio

delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo

Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche

agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici

provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta

l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.

2-ter. Per l'espletamento delle attività previste nel presente

articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto

attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni

ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo

per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di

società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse

controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di

lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa

senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla

data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il

periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente

disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, per i quali è fissato il termine finale del

30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo

subentro.

4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le

procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione

dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di

carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,

all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e

forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che

delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e

amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle

opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di

bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture

commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle

società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse

controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli

incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente

della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e

autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e

di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009,

n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,

n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le

attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari

alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi

internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione

europea.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce

tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro

provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione

dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e

costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione

urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di

assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla

richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente

provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente

agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al

comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali

espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e

degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e

successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative

alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al

comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di

livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui

all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,

è trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti

di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato è soppresso.

Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge

n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate»

a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140»

sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata

dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della

dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già

esercitate dall'Ispettorato generale».

7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di

aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine

per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree

attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di

spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa

apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo

pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature

private per l'esecuzione dei lavori.

8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17,

comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo

periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti:

«con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei componenti

effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra

i dirigenti del medesimo Ministero».

8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi

componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi

della disciplina di cui al comma 8.

9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito

dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli

interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o

regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31

dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza

almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di

avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un

sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare.

10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto

legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui

all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».

11. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al

finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio

idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la

Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita

struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23

febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015».

12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i

novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono

sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di

priorità definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni

successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei

predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle

indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i

successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi

decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle

indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti

derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più

elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7

del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento

europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti

generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della

sicurezza alimentare.»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese,

nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con

direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e

forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai

terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del

comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di

sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di

cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono

indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di

cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni.

Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono

emanati i decreti di cui al comma 6.»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce

un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella

concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi

comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità

assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica

finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in

sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e

profonde nelle province di Napoli e Caserta.»

12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.

136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.

61, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:

6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata

l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al

SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle

attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare

riferimento al territorio campano.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27

dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono

soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle

seguenti: «14 milioni di euro».

13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24

ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20

gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la

spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.

13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6

milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di

spesa di cui al comma 13-bis.

**Art. 11**

*Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo*

*delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del*

*Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento*

*da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso*

*antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di*

*verifica per gli impianti termici civili*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le

regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo

sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di

specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per

adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo

dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla

Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base

all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità

Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006,

n. 61, è sostituito dal seguente:

«3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal

regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 dicembre 2013».

2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono

aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli

oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo,

quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante

corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della

presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata

dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio

2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 28, le parole: «A decorrere dal sessantesimo giorno

dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al

comma 2» sono soppresse.

3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è

aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui

l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del

secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti

del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico

stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la

colpa del medesimo.».

4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di

operatività e consentire lo svolgimento stabile delle primarie

funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di

salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della

sostenibilità, nella specifica cornice di vulnerabilità

territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con

proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il

direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal

Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione

effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle

capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico

incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici,

funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella

qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto

funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due

anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore cosi'

nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a

cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in

aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per

tutta la durata dell'incarico.

5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al

presente decreto;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente

«2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è

differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi

antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3,

punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30

settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando

l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza

secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».

6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo è sostituito dal

seguente: "L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del

presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate

con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni

parlamentari";

6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8,

lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come

modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto;

7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di

centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento

giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la

disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni

statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello

Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,

partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo

1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per

l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle

funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello

Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si

provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima

ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla

sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del

consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte

dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o

operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati

fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento

dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre

2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del

Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un

Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un

rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di

Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si

riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga

ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi

alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle

province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della

regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta

alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o

emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente

disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (Caratteristiche tecniche). - 1. Gli impianti

termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di

soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla

parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di

combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria

previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori

caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al

rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.».

10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore

della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del

titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo

II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il

1° settembre 2017 purchè sui singoli terminali, siano e vengano

dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole

termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a

combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento.

Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le

dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte

quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le

comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il

titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini

dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi' fermi

gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il

comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie

alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma

3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle

popolazioni.».

12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,

n. 157, dopo le parole: «propriamente detti,» sono inserite le

seguenti: «alle nutrie,».

12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis,

le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche» sono sostituite

dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese

le CCGT)».

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 12**

*Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza*

*degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per*

*la programmazione unitaria 2007/2013*

1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai

fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento

dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che

compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il

presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma

di laurea, non triennale, con adeguata esperienza professionale,

all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per

profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».

2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I

componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto

ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del

presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro

dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i

criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).

3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di

cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,

n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto

legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di

responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con

effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare segnala la violazione

all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti

determinazioni.

4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle

risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi

finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea

nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e

destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla

riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi

gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono

attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti

dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi

dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della

semplificazione delle procedure, le autorità ambientali componenti

la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti

responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi

di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e

monitoraggio degli interventi.

**Art. 12 bis**

*Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al*

*decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459,*

*in materia di inquinamento acustico derivante da traffico*

*ferroviario*

1. È soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e

5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento

acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del

Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli

interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e

5, comma 3, dello stesso regolamento.

2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani

degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto

nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le

infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica

dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova

realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 13**

*Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in*

*sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per*

*il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la*

*gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree*

*demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme*

*urgenti per gli scarichi in mare*

1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di

bonifica ). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie

spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della

contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di

concentrazione soglia di contaminazione, può presentare

all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico

progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati

dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di

svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità

dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla

realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal

progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici

esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui

territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività,

che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di

servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle

discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni

dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva

che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,

nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta

giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto

interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di

cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente

competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si

deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale

proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo

motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario

ai sensi degli articoli 242 o 252.

2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno

essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso

allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei

principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo,

dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali

trattati.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il

piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o

252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di

concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la

specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi

quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti

avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di

cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende

approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in

contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede

alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione

all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro

quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di

collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il

conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione

nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del

suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e

della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma

1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino

che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di

contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la

protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le

difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di

bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare,

entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni

al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure

ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione,

messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie,

secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione

del suolo, il sito puo' essere utilizzato in conformità alla

destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici

vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i

fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle

acque di falda.».

2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli

articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e

messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa

alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti

secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n 152.

3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la

parola: «Stagno» è sostituita dalle seguenti: «Composti

organo-stannici».

3-ter s. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le

procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4».

4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i

seguenti:

«8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti

di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano

i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di

essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure

semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e

dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i

requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive

previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello

svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano

trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,

con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati

rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero

controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i

criteri elaborati affinchè gli stessi cessino di essere considerati

rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta,

al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate

dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a

condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le

prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti

con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello

svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano

trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,

con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati

rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle

disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.

88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e

17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6

novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima

secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono

applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente

articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al

medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti

regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale

termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel

rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002

e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008.

Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme

di cui al secondo periodo.

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di

un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti

individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono

essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi

della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli

articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del

relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare

quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità

ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al

rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei

rifiuti e il formulario di identificazione ».

4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.

49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non puo'

essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per

l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera

concorrenza»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I

contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei

RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio

dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti,

dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità

finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano

dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale,

l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di

verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale»;

e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ogni

anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e

controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e

contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo

assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi

del presente comma»;

f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di

mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare

precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3

per cento, in almeno un raggruppamento.

10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in

vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di

cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo

a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema

collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello

stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica

senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire

le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno

solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui

al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento,

da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di

cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e

controllo in conformità all'articolo 35».

4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,

lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa

dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano

recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e

aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle

materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1,

suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio

1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta

Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni,

prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da

impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli

articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme

dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali

procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per

l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il

trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai

materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa

militare ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con

decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento

e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle

navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del

naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di

Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera

iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello

Stato.»;

b) dopo l'articolo 241 è inserito il seguente:

«Art. 241-bis. - (Aree Militari) «1. Ai fini

dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e

bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare

nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate

per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le

concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1,

colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, del

presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni

e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree

militari»;

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono

determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito

specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle

caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e

delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i

rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze

inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici

ambientali.

3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso

militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i

limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla

Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del

presente decreto.

4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze

specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1

dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono

definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle

informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli

interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si

puo' avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali

dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con

propria determinazione le relative modalità di attuazione.».

b-bis) all'allegato D alla parte IV è premessa la seguente

disposizione:

«Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore

assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le

disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso

"assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.

Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal

rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua

gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso

"assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno

pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è

pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà

di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per

determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le

seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;

la conoscenza del processo chimico;

il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei

preparati pericolosi;

le fonti informative europee ed internazionali;

la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino

che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante

comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il

limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti,

ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha

determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi

chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i composti

specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di

pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti

peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non

sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti,

ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,

il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia

allontanato dal luogo di produzione».

5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si

applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto;

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo,

del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, cosi' come sostituito dal comma 5, lettera a), del

presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro

della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15

aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo

smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi

militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio

dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del

Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel

quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Valori limiti di

emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6

«solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota:

«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle

installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i

quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche

disponibili di cui all'articolo 5, lettera l-ter.2), prevedano

livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.

In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per

l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di

emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di

produzione, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e

i regolamenti dell'Unione europea, nonché i valori limite stabiliti

dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni

ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i

singoli settori di attività.».

8. Per il carattere di specificità delle lavorazioni che

richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle

more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui

all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,

convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della

salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, è individuata una apposita categoria di

lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di

smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono

contestualmente individuate le modalità atte a comprovare il

possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini

dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono

inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti

amianto».

**Art. 14**

*Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche*

*urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti.*

*Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010*

*- C 27/2010*

1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne

della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della

normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive

1999/3l/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia

di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di

grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e

dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero

il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione

Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze

contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali,

di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli

impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto,

senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza

nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle

seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la

tutela»;

b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di

tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti:

«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,

anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato

livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza puo'

disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento

temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di

rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri

a carico di quest'ultimo».

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai

sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione

dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole: «3 marzo 2014» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come

modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015.

Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio

nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati

dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei principi di

economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi

informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale

società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei

costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa

valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei

limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»;

c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia

digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione

consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello

stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già

versato».

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.

11, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo

differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.

15, è differito al 31 dicembre 2015.

3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di

smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al

completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi,

è autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo

stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito

temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici

CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di

cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e

dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.

26».

4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la

gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte

di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 - causa C-297/08,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare è nominato un commissario straordinario per la

realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui

all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato

dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.

26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno

studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al

bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta

ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,

dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al

dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di

stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in

particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in

via definitiva dell'affidamento della concessione per la

progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e

provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione

delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti

amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio

ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con

propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella

realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa

ambientale e di sicurezza.

5.-7. (soppressi)

8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono

inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;

b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli

cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per

ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1,

lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali

pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come

sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei

rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,

dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli

e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni

competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere,

differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente

comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni

meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi

in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e

privata incolumità e per la salute umana, con particolare

riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili

(PM10)";

b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: «Non costituiscono attività di gestione dei

rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito

preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti

da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene,

anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica

effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il

medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;

b-ter) dopo l'articolo 184-ter è inserito il seguente:

«Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). - 1. I

materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di

colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa

vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di

recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e

selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti

requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di

contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1

dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla

destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo

diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di

cui alla lettera b), secondo periodo;

b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente,

anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per

le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare

contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di

utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i

requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e

gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime,

e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente

superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso

di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata

l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque

sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un

sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche

e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario

n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità

competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di

solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree

prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di

salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di

conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del

detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei

materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate,

il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e

l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente

articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità

competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui

territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo

produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle

operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel

procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al

presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno

un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle

autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di

cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di

recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure

disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o

violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali

di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e

2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di

cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto

di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di

cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,

n. 286»;

b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le

spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei

mesi e la comunicazione è effettuata alla regione» sono soppresse;

b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal

seguente:

«2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si

intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene

verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di

raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti

ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino

all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in

polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i

film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di

vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film

per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai,

le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;

b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,

comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano

all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche

derivato da verde pubblico o privato».

8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter

possono sostituire il registro di carico e scarico con la

conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale

inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile

on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome

dell'utente e password dedicati».

8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio

nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli

impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino

al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento

dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)

dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare

ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni,

qualora richiedenti perchè in carenza di impianti di compostaggio.

Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti

di competenza, che definiscono altresi' tecniche e opportunità

strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di

compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative

all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti

che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai

sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del

presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in

vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in

vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

8-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti

salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere

a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della

gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli

stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto

tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine

di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di

trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare

gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

**Art. 15**

*Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva*

*2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre*

*2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di*

*infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla

seguente:

«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri

impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul

paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse

del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del

progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con

un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello

previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili

connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

sono definiti i criteri e le soglie da applicare per

l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura

di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato

V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le

regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui

all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso

decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche

situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in

vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è

effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti

nell'allegato V»;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),

le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle

disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le

motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità

competente»;

f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione

finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con

indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano

o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto

dell'istruttoria»;

2) al secondo periodo la parola: «, anche» è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico

avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di

pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e

ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di

trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione

del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue

caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli

atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile

presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è

depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso

dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata

anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto

è localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati

coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo

studio preliminare ambientale, sono pubblicati nel sito web

dell'autorità competente»;

h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,

la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione

del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto

e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le

modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i

termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;

i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito

web dell'autorità competente.»;

l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in

fine, il seguente capoverso:

« - al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi

(impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente

punto), qualora disposto all'esito della verifica di

assoggettabilità di cui all'articolo 20»;

m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è

sostituito dal seguente:

«7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo

stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.

162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo

stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte

seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;

o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito

dal seguente:

«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei

naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di

idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di

carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto

legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva

2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di

carbonio»;

p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è

sostituita dalla seguente:

«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere

ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con

lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;

q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda

è sostituita dalla seguente:

«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;

r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda è

sostituita dalla seguente:

«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti

di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a

10.000 metri cubi».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma

1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del

medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata

in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c),

del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal

comma 1, lettera c), del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

**Art. 16**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la*

*protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo*

*venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot*

*4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto*

*legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della*

*direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per*

*l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot*

*4467/13/ENVI. Disposizioni in materia di partecipazione del*

*pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia*

*ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)*

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3

è sostituito dal seguente:

«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai

fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della

cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da

personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione

di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle

condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».

1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a

quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti

dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 30 novembre 2009;

b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di

controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo

e occasionale;

c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;

d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle

quantità.

1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni

adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.

2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili

ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia

non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio

dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce

limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ».

3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna

selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono

sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero,

appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo

stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione

europea, ad eccezione delle seguenti:»;

b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel

territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se

importati dall'estero.».

3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11

febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «Alpi» sono inserite le

seguenti: «e per la attuazione della caccia di selezione agli

ungulati».

4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la

parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere

alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la

seguente:

«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità

italiana»;

c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono

sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali

detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui

l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è

espressamente previsto dalle norme vigenti.»;

e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la

seguente:

«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da

un'autorità pubblica»;

f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono

inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di

esecuzione adottate a livello europeo e»;

g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;

h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma

1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al

medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in

conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello

europeo.»;

i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per

l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per

il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma

12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede

affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le

classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità

alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a

disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che

non ne limitino l'uso a tal fine.»;

l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono

sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;

m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal

seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su

richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi

relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a

livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in

materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le

regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle

seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura

tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione

vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di

cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello

europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali

rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede

all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo

articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;

o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi

o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione

dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;

q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte

quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente

aggiornati»;

r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli

altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso

ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni

armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello

europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi,

forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere

ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi

informativi in virtù della legislazione europea in materia

ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e

equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di

cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati

territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati

territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle

funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia

al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della

legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad

alcuna tariffa.»;

t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono

inserite le seguenti: «, in via permanente,»;

u) l'allegato IV è abrogato.

5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico

nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per

l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare,

l'accesso con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle

disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli

stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto,

l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei

predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico

nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle

proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate

decisioni sui medesimi piani o programmi.

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis

l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio

sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo

del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove

può essere presa visione del piano o programma e delle modalità

dettagliate per la loro consultazione.

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del

pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri

uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di

pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può

prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in

formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie

osservazioni o pareri in forma scritta.

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle

osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma

1-quinquies nell'adozione del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è

pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una

dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto

delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La

dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del

pubblico».

**Art. 17**

*Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante*

*attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per*

*l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino*

*- Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del*

*decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive*

*modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680*

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate

le seguenti modifiche:

0a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti

presenti»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta

un regolamento interno»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla

attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il

conseguimento delle finalità di cui al presente decreto»;

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in

essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o

sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli

impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;

b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale

tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli

aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che

tenga conto»;

c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui

all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle

caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle

caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle

1 e 2 del medesimo allegato III»;

d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile

e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono

aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto

degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;

e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita

con le seguenti: «elabora ed attua»;

e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di

monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie

regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata,

nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma

associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica»;

f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con

la seguente: «attuazione»;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):

1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono

aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure

prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica

delle acque adottata a livello comunitario o da accordi

internazionali,»;

2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;

3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»

sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della

qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo

30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di

qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da

accordi internazionali.».

2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il

seguente:

«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i

risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi

dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti

diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di

controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione

prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua

o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di

registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di

controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando

occorre.».

3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree

protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico

delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono

soppresse.

**Art. 22 quater**

*Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a*

*commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano*

*delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.

125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere

dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,

l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato

decreto-legge n. 61 del 2013, puo' contrarre finanziamenti,

prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività

di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione

dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio.

La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle

misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di

finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio

dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione

è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati

soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non

ancora oggetto di trattative».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il

comma 11-quinquies è sostituito dal seguente:

«11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e

della realizzazione del piano delle misure e delle attività di

tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a

commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente

trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario

straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di

quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a

procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi

all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del

titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma

societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei

rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di

direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del

commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria

le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione

di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale

nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di

capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione

funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla

liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli,

vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege

del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si

converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel

caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di

capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di

capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere

intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege

Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia

Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni

fornite dall'autorità giurisdizionale procedente».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo

il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli

interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono

dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e

costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di

cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in

via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato

piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub

commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la

propria struttura, le relative modalità operative e il programma

annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli

interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5,

aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e

degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse

rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui

all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma

9, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1,

comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi

progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta

relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano

devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro

venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in

caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si

intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto

ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e

paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1,

comma 9».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo

il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5,

nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero

elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31

luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in

scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario

straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza

delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il

termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di

tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per

l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28

febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche

disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».

5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II

dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela

ambientale e sanitario, approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo

1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere

messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata

in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo

spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non

oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere

valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta

di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle

prescrizioni.

6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al

piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e

sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori

produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in

esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30

giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato

dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA

S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle

prescrizioni.

**Art. 24**

*Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del*

*sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione*

*e consumo*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a

copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3,

comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre

2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre

2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al

consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri

relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto

salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente

articolo.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge

23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di

cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni,

nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del

medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,

i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al

comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano

sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in

misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti

sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1

dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e

successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre

2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di

cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano

sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in

misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti

sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi

soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui

al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello

sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

a) il primo aggiornamento puo' essere effettuato entro il 30

settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono

essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;

b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in

esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di

entrata in vigore del pertinente decreto;

c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di

più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3,

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia

consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i

sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare

l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di

maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura

degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a

quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è

applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote

applicate siano inferiori al 10 per cento.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati

dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in

attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e

successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo

30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti

compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e

distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo

riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di

connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia

elettrica prelevata tramite il medesimo punto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano

agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di

potenza non superiore a 20 kW».

**Art. 26**

*Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta*

*da impianti fotovoltaici*

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed

erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità

nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe

incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari

fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10,

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le

modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi

energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1,

con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della

producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno

solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla

produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le

modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla

pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del

Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per

l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200

kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle

seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente

dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente

ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella

tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa

è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un

incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di

fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le

percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre

2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi

titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro

all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista

con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa

è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla

data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua

del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a

200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;

2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a

500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;

3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a

900 kW.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica

l'opzione di cui alla lettera c).

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui

all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente

incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5,

comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4

può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari

alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e

l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti

possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base

di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista

dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti

S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a),

dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo

1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e

modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del

Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di

competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come

rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validità temporale

dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e

l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di

applicazione del presente articolo.

7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque

denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un

massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari

operatori finanziari europei.

8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti

beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal

soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa

dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di

esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato

all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a

fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale

costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T,

corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per

l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello

riconosciuto per la percezione degli incentivi.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti,

provvede a:

a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al

comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia

come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso

di interesse T di cui al comma 8;

b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi

di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente

disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di

riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote

degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli

importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;

d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota

annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto di

cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto

anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;

e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro

utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi

pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla

base del tasso di sconto offerto, che non puo' essere inferiore al

tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo

massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali

stabilito per ciascuna asta;

f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il

tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto

delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste

siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli

impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità,

costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure

complesse;

g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione

dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la

partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in

ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

10. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio

decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale

differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati

dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma

8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare

piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi

eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso

totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali

dai contratti di finanziamento stipulati.

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di

cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione,

le misure di rimodulazione di cui al comma 3.

13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è

subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e

delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni

sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli

impegni assunti in sede europea.

**Art. 30**

*Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di*

*interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e*

*impianti a fonti rinnovabili*

01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti:

«, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua

calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di

calore geotermiche,»;

b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4» e

prima delle parole: «, realizzati negli edifici esistenti» sono

inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione di pompe

di calore geotermiche,».

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è

inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di

interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti

rinnovabili.

1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la

connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11

dell'articolo 6 e la comunicazione per l'installazione e

l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite

dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8

febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27

della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un

modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico,

sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema

idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni,

dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni

di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7,

commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per

presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la

descrizione sommaria dell'intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della

documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità

dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1

sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità

competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette

dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del

medesimo decreto.

3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di

assenso, comunque denominati, l'interessato puo':

a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:

b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli

d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo

scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di

quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione,

decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis,

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi

atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente

all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello

unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione

aggiuntiva.

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa

sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari

fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma

3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti

fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata

all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque

denominati.».

1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29

agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire

e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite

le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".:

a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad

esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono inserite le

seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»;

1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del

decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: «la misura di

salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della

comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti:

«, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne

disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute

esigenze istruttorie».

1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge

29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: «e che utilizzino il medesimo

tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti:

«, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure

parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo

tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri

lineari»;

b) al terzo periodo, le parole: «più del 20 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «più del 30 per cento».

2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011

è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa

sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e

all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle

relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture

connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A

tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di

capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma

2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le

opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa

riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione

di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas

residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e

variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla

lettera a).

2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29

dicembre 2003 n. 387, dopo la parola «biomassa, sono inserite le

seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per

produzione di biometano di nuova costruzione,».

2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28

del 2011, dopo le parole: «le regioni prevedono» sono inserite le

seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,».

2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del

2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre

il 31 ottobre 2014».

2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28

del 2011, dopo le parole: «a partire da rifiuti» sono inserite le

seguenti: «, compreso il gas di discarica,».

2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono dovuti

in caso di» sono inserite le seguenti: «installazione di pompa di

calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di».

2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a

tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di

assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il

Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i

criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli

impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di

valutazione da parte delle autorità competenti.

5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma

5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori

tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla

normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità

dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera».

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.

152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto

dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».

2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30

maggio 2008, n. 115, dopo le parole: «diametro non superiore a 1

metro» sono inserite le seguenti: «di microcogeneratori ad alto

rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.

20,».

2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile

2012, n. 44, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2014».

**Art. 30 quater**

*Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*

1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.

80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori

di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e del

servizio idrico integrato».

Art. 30 quinquies

Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le

parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso

impianti fissi offshore» sono soppresse.

Art. 30 sexies

Disposizioni in materia di biocarburanti

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo,

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro

il 15 settembre 2014, è altresi' stabilita la quota minima di cui al

comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse

tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni

successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare

i successivi aggiornamenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il

comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33,

comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da

emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni

amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato

raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al

comma 1 del presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è

soppresso».

**Art. 34**

*Abrogazioni e invarianza finanziaria*

1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:

a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99,

e successive modificazioni;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del

decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;

g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1

del 2 gennaio 2013.

1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte

prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono

aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui

all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della

percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della

legge 18 febbraio 1992, n. 162».

2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le

Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

in legge.